

COMUNE DI CHIARAMONTI
PROVINCIA DI SASSARI
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n.4 del 20/03/2019	OGGETTO: Parere sulla proposta del piano tariffario per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2019.
-----------------------------------	--

L'anno 2019, il giorno 20 del mese di marzo, l'organo di revisione economico finanziaria esprime il proprio parere in merito alla proposta di delibera del Consiglio Comunale n.4 del 07/02/2019, inerente l'approvazione delle tariffe, scadenze, riduzioni e agevolazioni per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2019.

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 639, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), istituisce l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'IMU, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo sui servizi indivisibili (TASI), ed in particolare:

- i commi 614-668 contenenti la specifica disciplina della TARI;
- i commi da 682 a 706 che recano la disciplina comune della IUC;

VISTO che l'art. 1, comma 1093 della L. 145/2018 prevede anche per l'anno 2019 la facoltà per i Comuni di derogare, nella determinazione delle tariffe del tributo, ai limiti massimi e minimi fissati dal Dpr n. 158/1999 per i coefficienti Kb, Kc e Kd, concernenti rispettivamente la quota variabile della tariffa delle utenze domestiche e le quote fissa e variabile di quelle non domestiche;

VISTO il Regolamento per la disciplina della I.U.C., approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 31/07/2014, modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 23/07/2015, e in adeguamento alle disposizioni normative dell'art. 1 (commi dal 10 al 28) della legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016) con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 28/04/2016;

VISTO l'art. 1, comma 26 della L. 28 dicembre 2015, n. 208, così come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. a) della L. 232 del 11/12/2016 e come, successivamente, modificato dall'art. 1, comma 37 della L. 205/2017 che sospende, anche per l'anno 2018, l'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe vigenti nell'anno 2015, fatta eccezione per la determinazione delle tariffe della TARI;

CONSIDERATO

-che lo schema del piano finanziario deve tenere conto sia dei costi per la parte del servizio che il Comune svolge in economia, sia dei costi relativi al servizio svolto dal gestore aggiudicatario dell'appalto,

-che il servizio finanziario dell'Ente, ha integrato al predetto piano i costi che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per il 2018

-che la determinazione delle tariffe ha come base l'approvazione del piano finanziario;

RICHIAMATO

l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (conv. in legge n. 213/2012), il quale prevede che l'organo di

revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

Considerato, ai fini delle ripercussioni delle previsioni regolamentari sulle entrate di bilancio dell'ente, che la determinazione delle tariffe rispetta le previsioni prescritte dalla legge;

OSSERVATO

Che le previsioni risultano congrue, coerenti ed attendibili in relazione alla coerenza e compatibilità con il quadro normativo sovraordinato,

VISTI:

- Ø il D.Lgs. n. 267/2000;
- Ø il D.Lgs. n. 118/2011;
- Ø lo Statuto Comunale;
- Ø il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- Ø il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

ESPRIME

Parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

L'organo di revisione economico-finanziaria

